



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 8 AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A
IL DIRIGENTE GENERALE

Autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.208 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. di un impianto di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione, pressatura e frantumazione, di cui alle lettere g), h), i) e f) dell'art.3 del D.lgs.209/2003, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, già autorizzato con ordinanza Commissariale n.247 del 15.5.2007 e ss.mm.ii, individuato al catasto al fg. n.4, part. n.301 autorizzata altresì con il DDG n.1747 del 15.11.2016, alle operazioni D15, R4 e R13 di cui agli allegati “B” e “C” al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. - **Nuovo Lay-out funzionale.**

Ditta 3S di Sanfilippo Francesco con sede legale ed impianto in viale delle Industrie, 153 Isola delle Femmine (PA). P.IVA.: 04207060825.

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la Direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Vista la Direttiva 1999/31/CE del del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;
- Vista la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;
- Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- Vista la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.6.2015;
- Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 “*Testo Unico delle leggi sanitarie*”;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- Vista il D.lgs.36/2003 “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*” così come modificato dal D.Lgs. n.121 del 03.9.2020, “*Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti*”;
- Visto il D.lgs.42/2004 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”;
- Visto il D.lgs.152 del 03.4.2006 – *Norme in materia ambientale*, e ss.mm.ii., e in particolare l'art.27bis che norma il “*Provvedimento autorizzatorio unico regionale, l'art.226 con cui si sancisce che: “è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi ...” nonché l'allegato D;*
- Visto il D.lgs.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., recante “*Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- Visto il D.lgs.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “*codice antimafia*”, e le successive disposizioni correttive e integrative di cui al D.lgs.218 del 15 novembre 2012;
- Visto il D.lgs.33 del 14.3.2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

- Visto il D.lgs.104 del 16.6.2017, “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt.1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n.114”;
- Visto il D.lgs.116 del 03.9.2020, “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- Visto il D.lgs. n.121 del 03.9.2020, “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;
- Visto il D.P.R. n.357 del 08 marzo 1997 e ss.mm.ii.;
- Vista l’Ordinanza n.2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla GURS n.8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto il D.P.R. n.151 dell’1 agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”;
- Visto il D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n.133”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164”, che all’art.31 ha abrogato il D.M. n.161/2012;
- Visto il Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 29 gennaio 2007 “Emanazione di Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 18 febbraio 2005, n.59”;
- Visto il D.M. 17 dicembre 2009, recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 27.9.2010 “Definizioni dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005” e ss.mm.ii.;
- Vista la Circolare di Coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.0022295 GAB del 27.10.2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46”;
- Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot.17669 del 14.12.2017 avente per oggetto “Circolare Ministeriale per l’applicazione dell’art.6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 27/09/2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 03.8.2005);
- Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot.4064 del 15.3.2018 avente per oggetto Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;
- Viste le Linee Guida dell’ISPRA n.145/2016, relative ai “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art.48 della L.28 Dicembre 2015 n.221”, pubblicate sul sito web dell’ISPRA, in data 7 dicembre 2016 e in particolare il paragrafo n.3, che individua le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell’art.6 del D.lgs.36/2003, e il successivo paragrafo n.4, che individua alla tabella 7 i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata che devono essere destinati a operazioni di riciclaggio e recupero atteso che “solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica”;

- Visto l'art.40 della l.r. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- Vista la l.r.24 del 24 agosto 1993 che disciplina la “*tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*”;
- Visto il parere dell'ufficio legislativo e legale prot.25115 - 137/II/2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l'altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Vista la l.r. 8 Aprile 2010, n.9, recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e ss.mm.ii.,
- Vista la l.r.26 del 9 maggio 2012 che all'art.21 ter, comma 109 stabilisce i valori di riferimento per il calcolo dell'applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art.33 D.lgs.152/06, prevedendo altresì che le somme relative alla tariffa siano versate in entrata nel bilancio regionale;
- Vista la l.r. n.3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del D.lvo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del suddetto D.lvo.152/2006 e ss.mm.ii.;
- Vista la l.r. 7 maggio 2015, n.9 “*Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*”, che all'art.91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità procedenti ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.INC.A. e all'A.I.A.;
- Vista la l.r. 22 febbraio 2019, n.1 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. legge di stabilità regionale*” e in particolare l'art.36 “*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi*”;
- Vista la l.r. 21 maggio 2019, n.7 “*Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*” e in particolare l'art.6 “*Conflitto di interessi e obbligo di astensione*”;
- Visto il D.A. 176/GAB del 09.8.2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che approva il “*Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'area e dell'ambiente*”;
- Visto il D.D.G.92 del 21.8.2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che recita “*l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento*”;
- Visto il “*Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani*” approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n.179 del 02.8.2012;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 28.5.2015 n.100 che valuta positivamente sia la Valutazione Ambientale Strategica, sia la Valutazione di Incidenza relativa al “*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia*” dell'11.7.2012;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto “*Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio – Approvazione*”;
- Visto il Decreto presidenziale 21 aprile 2017, n.10 “*Regolamento di attuazione dell'art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell'aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;
- Preso atto che il 12 aprile 2018, durante la tredicesima riunione del Comitato Tecnico (art.75 direttiva 2010/75/UE) sono state approvate le BAT Conclusions per il settore Waste Treatment (WT) e trasmesse alla Commissione per la loro pubblicazione in G.U.C.E.;
- Viste le “*Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione*” adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n.161 del 6 aprile 2018 che superano il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.20 del 15.6.2017 “*Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica*”;

- Viste le misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.524/GAB del 31.01.2018, di adozione del PTPCT - Aggiornamento 2018-2020;
- Vista la legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti*”;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n.537 recante la “rimodulazione dell’assetto organizzativo di natura endoprocedimentale” nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- Visto il D.D.G.232 del 28.5.2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art. 29 ter e seguenti del D.lgs n.152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17 luglio 2019, di approvazione del Regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art.13 comma 3 della l.r. n.3/2016;
- Visto il D.P.Reg. n.2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della delibera di giunta regionale n.264 del 14.6.2020, l’ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti;
- Vista la Delibera del comitato nazionale dell’albo nazionale gestori ambientali del 16.7.1999, e ss.mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile tecnico;
- Visto il programma di adeguamento delle discariche 2012 – 2014, approvato con protocollo 12652/ com del 12.3.2012 dal Commissario per l’emergenza rifiuti che prevede, alla tabella 3, la determinazione del deficit/surplus di volumetria in discarica;
- Vista la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. 3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il “*programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*”;
- Vista la nota dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, prot.045102 del 26.10.2018, avente per oggetto: conferimento RUR, *contenente tra l’altro i seguenti chiarimenti: “che ogni Comune produttore di Rifiuti, prima di conferire i propri rifiuti ad un qualsiasi impianto è obbligato alla verifica di tutte le autorizzazioni in possesso dell’impianto stesso, che gli garantiscono la certezza dello smaltimento/recupero finale dei rifiuti, essendo lo stesso produttore, responsabile fino all’avvenuto smaltimento finale degli stessi”*;
- Visto il protocollo attuativo del 04 aprile 2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e il Dipartimento regionale dell’ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicistica previste dall’artt.10, 24 e 29 ter e seguenti del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii. ;
- VISTA l’Ordinanza Commissariale n.247 del 15 maggio 2007, con cui il Commissario Delegato per l’emergenza Bonifiche e la tutela delle acque, ha approvato il progetto di variante al progetto approvato con Ordinanza Commissariale n.1201 del 06.12.2005, in variante allo strumento urbanistico, del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g),h),i) dell’art.3 del D.lgs.209/03 nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non anche conto terzi, proposto dalla Ditta 3S di Sanfilippo Francesco con sede legale e impianto in viale delle Industrie, 153, nel Comune di Isola delle Femmine (PA) e ne ha altresì autorizzata la realizzazione e l’esercizio dell’attività con prescrizioni;
- VISTO il DDS n.1768 del 24.9.2012, con cui ai sensi e per gli effetti dell’art.208 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. è stata rinnovata fino al 15 maggio 2022 l’Ordinanza Commissariale n.247 del 15.5.2007, intestata alla Ditta 3S di Sanfilippo Francesco con sede legale e impianto in viale delle Industrie, 153, nel Comune di Isola delle Femmine (PA);
- VISTA l’accettazione delle garanzie finanziarie prestate a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d’impianto autorizzato con Ordinanza Commissariale n.247 del 15.5.2007, rinnovata fino al 15 maggio 2022 dal decreto n.1768 del 24.9.2012, effettuata dallo scrivente Ufficio con la nota DAR n.11278 del 24.3.2014;

- VISTO il DDG n.1747 del 15.11.2016, con cui ai sensi e per gli effetti dell'art.208 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. è approvato in variante allo strumento urbanistico, il progetto di ampliamento di un impianto di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione, pressatura e frantumazione, di cui alle lettere g), h), i) e f) dell'art.3 del D.lgs.209/03 nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, già autorizzato con ordinanza Commissariale n.247 del 15.5.2007 e ss.mm.ii, individuato al catasto al fg. n.4, part. n.301 e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni D15, R4 e R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
- VISTA l'istanza del marzo 2017, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.14679, del 30.3.2017, con la quale la Ditta ha presentato istanza allo scrivente Ufficio per un nuovo lay-out funzionale per una migliore ottimizzazione degli spazi autorizzati con il succitato DDG n.1747;
- VISTA la richiesta di accettazione nuovo lay-out funzionale del 13.5.2019, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.21488, del 21.5.2019, presentato dalla Ditta allo scrivente Ufficio;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D.lgs.159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- ACCERTATO che la ditta 3S di Sanfilippo Francesco Isola delle Femmine (PA) viale delle Industrie, 153 C.F.: SNFFNC74L20G273O e P.IVA: 04207060825 risulta iscritta alla Sez.10 della White List della Prefettura di Palermo dall'11 febbraio 2020 al 11 febbraio 2021;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.lgs.159/2011;
- RITENUTO pertanto, di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., per anni dieci;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., anche se più restrittive.

DECRETA

Art.1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Si approva il nuovo layout funzionale di cui alla richiesta citata in premessa, per l'ottimizzazione e il miglioramento delle attività autorizzate con il DDS 1747 del 15.11.2016, fermo il resto.

Art.2

La ditta dovrà produrre allo scrivente Ufficio e agli organi preposti al controllo, una relazione giurata corredata dalle opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatta da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato e che tenga conto della modifica di cui al presente provvedimento.

Art.3

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, i dati relativi a tutti i flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codici CER e quantità con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal DAR.

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del D.lgs.152/06 come modificato dall'art.15 del D.lgs.205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n.333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n.151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii..

Art.4

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Città Metropolitana, dell'A.R.P.A. - Struttura Territoriale, dell'A.S.P. e del Comune di Isola delle Femmine, per quanto di rispettiva competenza.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii..

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Art.5

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.lgs.159/2011 e ss.mm.ii..

Art.6

Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del D.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art.7

Si prende atto che il il Patto di integrità è acquisito agli atti di questo Dipartimento, poiché stipulato tra l'Amministrazione e la Ditta, durante l'istruttoria propedeutica all'emissione di provvedimenti precedenti.

Art.8

Si dà atto che che la ditta 3S di Sanfilippo Francesco – C.F.: SNFFNC74L20G273O e P.IVA: 04207060825, Isola delle Femmine (PA) viale delle Industrie, 153, risulta iscritta alla Sez.10 della white list della Prefettura di Palermo, dal 11 febbraio 2020 al 11 febbraio 2021.

Art.9

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, in ossequio all'art.68 della l.r. 12 agosto 2014, n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della l.r. 07.5.2015, n.9.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Siciliano, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito web di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Isola delle Femmine (PA), Città Metropolitana di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (catasto rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A., Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 2 Tutela dall'inquinamento Atmosferico e al servizio 5 di Questo Dipartimento.

L'Istruttore

(dott. Giuseppe Curione)

La firma è sostituita con l'indicazione a stampa ex art.3 comma 2 d.lgs 39/1993

Il Dirigente Generale

Foti